

IVA

Iva agevolata negli interventi con fornitura di beni

di **Fabio Landuzzi**

Con la [circolare 15/E/2018](#) l'Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti **chiarimenti** riguardo all'ambito di applicazione dell'**aliquota Iva ridotta del 10%** in caso di **interventi di recupero** del patrimonio edilizio.

Lo spunto che ha portato alla pubblicazione di questa circolare è stata la **norma di interpretazione autentica** contenuta nell'[articolo 1, comma 19, Legge di Bilancio 2018](#), in materia di "**beni significativi**" – ove questi sono inclusi nelle prestazioni di recupero del patrimonio edilizio – circa l'applicazione dell'Iva ridotta al loro **valore**, alla luce delle vigenti disposizioni di cui all'[articolo 7, comma 1, lett. b\), L. 488/1999](#) e del **D.M. 29.12.1999**.

Nella citata circolare viene rappresentato un utile **quadro riassuntivo** della disciplina di applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 10% nel caso di **forniture di beni** necessari per la realizzazione di interventi di recupero edilizio. In particolare:

- i **beni finiti**, ad **esclusione delle materie prime e dei semilavorati**, necessari per la realizzazione di interventi di **restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia**, eseguiti su **qualsiasi tipo di immobile**, sono soggetti ad Iva con l'**aliquota ridotta del 10%** senza che siano richieste altre condizioni; quindi, tali beni beneficiano dell'aliquota Iva ridotta, ove destinati alla realizzazione dei sopra citati interventi, anche quando sono **acquistati direttamente dal committente** dei lavori, ed indipendentemente dal fatto che il loro valore sia prevalente rispetto a quella prestazione (il riferimento è il [n. 127-terdecies](#), della **Tabella A, Parte III, D.P.R. 633/1972**);
- i **beni finiti, le materie prime ed i semilavorati**, necessari per la realizzazione degli interventi di **manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria** effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, sono soggetti all'**aliquota Iva ridotta del 10%** solo se sono forniti dallo **stesso soggetto che effettua l'intervento** di recupero, ed a condizione che tali beni finiti **non costituiscano una parte significativa** del valore delle cessioni effettuate nell'ambito dell'intervento.

Quindi, solo ove si tratti di un intervento di **manutenzione ordinaria o straordinaria**, ed i beni forniti dall'esecutore della prestazione – sia in forma di **appalto** che di **posa in opera** – rientrino nella **definizione di "beni significativi"** di cui al D.M. 26.12.1999, si dovrà applicare la specifica disciplina dell'[articolo 7, comma 1, lett. b\), L. 488/1999](#).

Le **tipologie di beni significativi** sono individuate, in modo **tassativo**, dal citato **D.M.**

26.12.1999; la tassatività va intesa in senso assoluto, salvo il caso in cui si tratti di beni che hanno la **stessa funzionalità** di quelli contenuti nell'elenco del **D.M. 26.12.1999**, anche se hanno una **denominazione tecnica o commerciale differente**.

La [circolare AdE 15/E/2018](#) riporta l'**esempio della stufa a pellet** che viene utilizzata per il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria, la quale va assimilata alla **caldaia** ai fini della qualifica Iva di "**bene significativo**"; la stessa **stufa a pellet**, ove invece fosse installata per un utilizzo diretto a produrre solo riscaldamento, non sarebbe assimilabile alla caldaia ai fini che qui interessano.

Interessante anche la precisazione fornita nella [circolare AdE 15/E/2018](#) in merito al **contenuto della fattura emessa** dall'esecutore dell'intervento manutentivo che ingloba anche la **fornitura di "beni significativi"**. Infatti, la norma di interpretazione autentica di recente emanazione richiede che la **fattura indichi i beni di valore significativo** forniti nell'ambito dell'intervento; la necessità è chiaramente connaturata al fatto che sono beni potenzialmente assoggettabili ad aliquote diverse, sia ordinaria che ridotta, a seconda delle circostanze.

Precisa a questo proposito l'Agenzia delle Entrate che i **dati dei "beni significativi"** devono essere **indicati** in fattura anche qualora il loro **intero valore** venga **assoggettato ad aliquota Iva ridotta del 10%**, ossia quando il valore ad essi ascrivito è inferiore alla metà del valore dell'intervento agevolato e quindi l'intero corrispettivo esposto in fattura è soggetto unitariamente ad **aliquota Iva ridotta**.



Seminario di specializzazione

**COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO:
CASI PRATICI PER LA CORRETTA GESTIONE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)